

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing**Procedura Whistleblowing**

La Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 (di seguito: "**Direttiva Whistleblowing**") statuisce le misure di protezione per coloro (tra i quali anche i dipendenti) che segnalano frodi, atti di corruzione od altri illeciti in ambito lavorativo.

Tale Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante la tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'Unione Europea nell'ambito degli enti del settore privato (di seguito: il "**Decreto Whistleblowing**" o "**Decreto WB**").

Articolo 1 - Obiettivo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità di operatività del canale di segnalazione interno implementato da Caterpillar Fluid Systems (di seguito "CFS" o "la Società") con sede legale in Cernusco S. Naviglio (MI), via Gobetti n.2 A, con sedi operative a Frosinone, via delle Industrie n.30-32 ed Atessa (CH), via Catania n.3 (Zona Industriale Saletti), in conformità al Decreto Whistleblowing.

La presente procedura si applica alle persone che segnalano o rivelano, senza un corrispettivo economico diretto e in buona fede, informazioni ("**Segnalazione**" o "**Segnalazioni**") relative a violazioni riguardanti le seguenti aree:

- Appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza del trasporto;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del TFUE;
- mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE (libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali), comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Sono, invece, espressamente escluse da (e non coperte dalla) presente procedura, in conformità alle previsioni normative applicabili, come indicato nell'articolo 1, comma 2 del Decreto Whistleblowing, le questioni elencate di seguito:

- informazioni su controversie, rivendicazioni o richieste relative a un interesse di carattere personale o attinente esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

o inerenti ai propri rapporti di lavoro o di pubblico impiego con figure gerarchicamente sovraordinate;

- informazioni sulle violazioni già disciplinate e regolate dagli atti dell'UE e nazionali elencati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- informazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti non rientrino nel diritto derivato pertinente all'Unione Europea.

Il Decreto WB – e, di conseguenza, la presente procedura – non limita o pregiudica in alcun modo l'applicazione delle disposizioni di leggi ed atti nazionali o dell'Unione Europea in materia di (i) informazioni classificate, (ii) segreto professionale medico-forense e (iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Inoltre, il Decreto WB – e di conseguenza la presente procedura – non limiterà o pregiudicherà in nessun caso l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale nonché le disposizioni sull'autonomia e l'indipendenza degli organi giudiziari.

Ogni dipendente conserva il diritto di consultare i propri rappresentanti sindacali e/o di categoria e di essere adeguatamente tutelato contro qualsiasi atto di ritorsione compiuto in conseguenza di tale sua condotta.

Le seguenti persone possono (e sono incoraggiate a) utilizzare il canale di segnalazione interno (il/la **"Segnalante"** o **"la persona Segnalante"** o i/le **"Segnalanti"**):

- dipendenti ed ex-dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori;
- volontari e tirocinanti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza;
- lavoratori non ancora occupati;
- lavoratori nel periodo di prova;
- lavoratori interinali; e
- contraenti affiliati a Caterpillar Distribution.

La presente procedura si applica solo alle persone Segnalanti che hanno ottenuto le informazioni in questione all'interno del contesto lavorativo.

Articolo 2 - Obbligo di Segnalazione-Informazioni, consulenza e supporto per il Segnalante

La Segnalazione dovrà contenere: (i) informazioni utili per valutare le violazioni commesse o che è probabile vengano commesse in futuro; (ii) riferimenti a comportamenti e omissioni che il/la Segnalante può considerare, con fondamento, violazioni e/o (iii) informazioni su tentativi di occultamento di violazioni. Il/La Segnalante deve avere fondati motivi per ritenere che sia stata commessa o che sarà commessa una violazione, anche se non è necessario fornire prove conclusive. Risulta, a questo proposito, opportuno che il Segnalante, durante la fase di effettuazione della Segnalazione, specifichi una serie di elementi quali:

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

- **propri dati identificativi e recapiti personali** (i.e. NON indirizzi di contatto aziendali) al fine di essere contattato per eventuali approfondimenti e per i necessari aggiornamenti sul procedimento di gestione della Segnalazione (si veda *infra*);
- ove possibile le **generalità della Persona Segnalata** (nome, cognome, funzione aziendale) o altri elementi idonei a consentire l'identificazione di chi ha commesso quanto segnalato;
- le **circostanze di luogo e tempo** nelle quali si sono verificati i fatti oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, specificando, ove possibile, le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuale **documentazione** da allegare alla Segnalazione atta a confermare la fondatezza di quanto comunicato;
- la comunicazione di qualsiasi eventuale **interesse** collegato alla Segnalazione di cui il *Whistleblower* possa essere portatore per conto proprio o per conto di terzi.

Le Segnalazioni non devono includere informazioni già di dominio pubblico o informazioni prive di fondamento (comprese le “voci di corridoio o rumors”): in questo caso, le tutele del Decreto WB non saranno estese al Segnalante.

Articolo 3 - Canale di Segnalazione interno

Le Segnalazioni potranno essere inoltrare in forma scritta e/o orale, secondo le modalità sotto indicate:

➤ **Forma Scritta**

Le Segnalazioni dovranno essere inserite in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” ed indirizzata, a mezzo di Lettera Raccomandata, al Responsabile delle Segnalazioni (come di seguito definito) presso la sede di Frosinone della Società: Via Delle Industrie 30-03100 Frosinone.

➤ **Forma Orale**

Inoltre, la Segnalazione può essere effettuata, su richiesta dello stesso Segnalante, anche durante un incontro personale che avrà luogo in tempi ragionevoli con il Responsabile delle Segnalazioni o chiamando il seguente numero telefonico: 0775-8898231.

Le Segnalazioni saranno raccolte e seguite dal “responsabile” delle Segnalazioni indenticato nella persona del Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane (“**Responsabile delle Segnalazioni**”), che confermerà la ricezione della Segnalazione al Segnalante entro 7 giorni dal ricevimento.

In caso di conflitto di interessi – ossia nel caso in cui oggetto di Segnalazione sia lo stesso Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane o ne sia comunque coinvolto – le Segnalazioni andranno indirizzate all'Organismo di Vigilanza, nella persona del suo presidente come segue:

-per le Segnalazioni scritte, al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, nella persona del suo Presidente, presso la sede della Società Progress Rail Signaling SpA, Via IV Novembre 22 -51034 Serravalle Pistoiese (PT), con la dicitura “riservata”;

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

-per le Segnalazioni orali, su richiesta del Segnalante, durante un incontro personale che avrà luogo in tempi ragionevoli con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza o chiamando il seguente numero telefonico: 334-6949587.

Qualora la Segnalazione pervenga a persona od ufficio diverso da quello qui sopra previsto, quest'ultimo avrà l'onere di trasmettere la stessa Segnalazione al Responsabile delle Segnalazioni, mantenendo l'assoluto riserbo in materia.

Il Responsabile delle Segnalazioni - entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione - avvierà un'indagine su ciascuna delle Segnalazioni pervenute, a meno che non risulti evidente che la segnalazione non soddisfa i requisiti sopra citati. Qualora si decida di non intraprendere un'indagine o quale seguito darne, il/la Segnalante sarà informato per iscritto delle ragioni che hanno portato ad assumere una tale decisione. Se si decide di intraprendere un'indagine, questa sarà condotta sotto la supervisione della Responsabile delle Segnalazioni, che potrà avvalersi, a seconda dei casi, di consulenti/investigatori esterni e potrà relazionarsi con (e coinvolgere) la direzione aziendale e l'ufficio competente per l'adozione delle misure necessarie. Nel caso in cui la Responsabile delle Segnalazioni si renda conto che la Segnalazione non può essere gestita correttamente senza il coinvolgimento di altre società del gruppo, il Responsabile delle Segnalazioni ne informerà il/la Segnalante e chiederà, prima di procedere, il consenso di quest'ultimo a rivolgersi a tali altre società del gruppo. Il/La Segnalante sarà informato per iscritto dell'avvio di un'indagine. Le informazioni fornite dal/dalla Segnalante saranno trattate con cura e non saranno accessibili a dipendenti/investigatori non autorizzati.

Al termine dell'indagine, il Responsabile delle Segnalazioni informerà il/la Segnalante della posizione che CFS intende assumere rispetto alla Segnalazione e dei passi che sono stati o saranno intrapresi e delle ragioni di tale follow-up e ciò non oltre 3 mesi dall'avviso di ricevimento della singola Segnalazione (al/alla Segnalante stesso/a) o, se non è stata inviata alcuna notifica al/alla Segnalante, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di 7 giorni successivo alla Segnalazione.

Oltre al canale interno di segnalazione di CFS, come sopra descritto, è messa a disposizione del Segnalante una procedura di segnalazione a livello globale. Pertanto, sempre che il/la Segnalante e la relativa Segnalazione soddisfino i requisiti di cui sopra, lo/a stesso/a Segnalante può effettuare una Segnalazione all' **"Office of Business Practices"** raggiungibile al numero verde per l'Italia n. **800-783398**; in alternativa è possibile inviare le segnalazioni mediante il seguente link: <https://caterpillar.ethicspoint.com/> selezionando la lingua "Italiano" e seguendo attentamente le indicazioni riportate per effettuare correttamente la segnalazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. Per altro, la persona Segnalante è incoraggiata a rivelare la propria identità per i seguenti motivi:

- se il/la Segnalante si identifica, può essere più facile proteggerlo da ritorsioni;
- risulta più difficile dare seguito a una Segnalazione e condurre un'indagine completa e approfondita se non è possibile ottenere ulteriori informazioni dal Segnalante.

Le disposizioni (e le tutele) previste dal Decreto WB con riferimento alle Segnalazioni anonime, si applicano solo se il Segnalante è stato identificato o se la Segnalazione è stata effettuata presso gli uffici dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 6 del Decreto WB.

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

Le persone Segnalanti hanno sempre il diritto a non auto-incriminarsi quando effettuano una Segnalazione.

In caso di reato, il/la Segnalante potrà anche presentare una denuncia all'autorità pubblica. Tuttavia, in tale caso, la denuncia sarà gestita in modo autonomo e separato rispetto alla Segnalazione.

Il Responsabile delle Segnalazioni provvederà ad inoltrare all'Organismo di Vigilanza le Segnalazioni che potrebbero essere (anche) di competenza di quest'ultimo, in quanto rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e/o del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del medesimo decreto.

Articolo 4 - Canali di Segnalazione esterni

La persona Segnalante è autorizzata ad effettuare una Segnalazione esterna – come di seguito illustrato - se, al momento della Segnalazione, risulta sussistere una delle seguenti condizioni:

- non è stato attivato un canale di Segnalazione interno o, se attivo, lo stesso non è conforme alla normativa prevista dal Decreto Whistleblowing;
- il/la Segnalante ha già presentato una Segnalazione interna, alla quale non è stato dato seguito;
- l'autore della Segnalazione ha ragionevoli motivi per ritenere che, effettuando una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsioni;
- il/la Segnalante ha ragionevoli motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"): ANAC ha predisposto, a tal fine, un proprio canale di Segnalazione esterna.

Le modalità di Segnalazione esterna sono disponibili sul sito web dell'ANAC.

In caso di reato, il/la Segnalante potrà anche presentare una denuncia all'autorità pubblica. Tuttavia, in tale caso, la denuncia sarà gestita in modo autonomo e separato rispetto alla Segnalazione.

Articolo 5 – Tutele - Misure disciplinari

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Whistleblowing, la persona Segnalante è protetta contro atti di ritorsioni (anche solo minacciati o tentati) da parte della Società. Tale tutela si applica se, al momento della Segnalazione, il/la Segnalante aveva ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni segnalate fossero corrette (anche se poi non si sono rivelate tali), che la Segnalazione rientrasse nell'ambito della presente procedura e che la Segnalazione sia stata fatta in conformità alle prescrizioni stabilite dal Decreto Whistleblowing. L'art. 17 del Decreto Whistleblowing prevede, infatti, che coloro che effettuano delle segnalazioni non possano venir, tra l'altro, sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l'avere, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti. Le tutele di cui al presente articolo si estendono anche ai "facilitatori" (ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione), a coloro che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e sono

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado ed ai colleghi di lavoro dello stesso Segnalante, nonché agli enti di proprietà del Segnalante.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso o di intenzionale strumentalizzazione del sistema Whistleblowing aziendale, quali:

- (i) segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti. A tutela e garanzia del Segnalante, comunque, la Segnalazione non è sufficiente per avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ma è necessaria per svolgere le indagini previste dalla Procedura;
- (ii) le accertate violazioni delle misure poste a tutela del Segnalante, compresi tutti gli atti discriminatori adottati nei confronti del Segnalante medesimo ovvero pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l'istruttoria relativa alla segnalazione.

Va da sé, in ogni caso, che è fonte di responsabilità anche disciplinare la condotta posta in essere dall'autore della violazione.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché delle normative di CCNL del settore di riferimento. Per una più completa informativa sul meccanismo di erogazione delle sanzioni si richiama il sistema disciplinare contenuto del Modello 231 della Società.

Il Segnalante perde la protezione (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile; (ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

Articolo 6 – Riservatezza e dati personali

L'identità della persona Segnalante non sarà rivelata a nessun altro che non sia il personale della Società, o terzi, autorizzati a ricevere e/o gestire le Segnalazioni anche senza l'esplicito consenso della persona Segnalante. Ciò vale anche per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del/della Segnalante. In via eccezionale, l'identità del/della Segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del/della Segnalante, possono essere divulgate unicamente se si tratta di un obbligo di legge e proporzionato ai sensi della normativa speciale nel contesto di indagini da parte delle Autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. In tal caso, il/la Segnalante ne sarà preventivamente informato, a meno che tali informazioni non compromettano le indagini od i procedimenti giudiziari in corso.

La Società, in qualità di titolare del trattamento, può trattare dati personali al fine di mantenere attivi i canali interni di Segnalazione, per svolgere le indagini seguenti alle Segnalazioni, per verificare ulteriori fatti rilevanti concernenti le Segnalazioni e per dare riscontro circa i risultati ed effettuare le necessarie comunicazioni. Le basi giuridiche che consentono alla Società di trattare i dati personali per le finalità di cui sopra sono: (i) l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge relative all'implementazione di un

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

canale di Segnalazione, in particolare ai sensi del Decreto Whistleblowing (art. 6 (1) (c) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)); e (ii) il suo legittimo interesse a garantire la conformità del proprio operato alle leggi applicabili e alle sue procedure e *policy* interne (art. 6 (1) (f) del GDPR). Nel perseguirli, la Società sarà tenuta a contemperare i propri interessi legittimi con gli interessi dell'interessato e/o con i suoi diritti e libertà fondamentali.

A seconda del contesto della Segnalazione, non si può escludere che in casi specifici possano essere trattate categorie particolari di dati personali riguardanti la razza o l'etnia, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona fisica, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, i dati genetici o biometrici, se inclusi in una Segnalazione. Se una Segnalazione dovesse riportare categorie particolari di dati personali, tali dati saranno trattati solo se il trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti specifici della Società o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e di previdenza e assistenza sociale, nella misura consentita dal diritto dell'Unione o italiano o se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria (art. 9 (2) (f) del GDPR). Se le categorie particolari di dati personali sono incluse in una Segnalazione ma non sono chiaramente rilevanti per la questione segnalata, saranno cancellate immediatamente e in modo sicuro. A seconda del contesto della Segnalazione, non si può escludere che, in casi specifici, i dati personali relativi a condanne penali e reati o alle relative misure di sicurezza possano essere trattati a seguito di una Segnalazione, se in esso inclusi. Qualora una Segnalazione contenga tali dati personali, la Società li tratterà solo se necessario nell'ambito dei procedimenti di contenzioso di cui sia parte.

In circostanze eccezionali, come nel caso in cui la Società intenda rivelare l'identità della persona Segnalante a terzi, La Società potrà trattare i dati personali della persona Segnalante sulla base di un consenso esplicito.

Le seguenti categorie di dati personali possono essere raccolte e trattate nell'ambito di un'indagine seguente ad una Segnalazione:

- Identità, funzioni e dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare) della persona Segnalante;
- Identità, funzioni e dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare) delle persone oggetto della Segnalazione;
- Identità, funzioni e dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare) delle persone coinvolte e identificate in relazione al trattamento dei fatti segnalati e alle loro ulteriori indagini;
- Fatti segnalati (compresi i dati relativi a frodi o accuse di frode o altre violazioni della legge o relativi a sospetti o potenziali reati o altre questioni segnalabili) e informazioni raccolte in relazione alle indagini sui fatti segnalati;
- Elementi raccolti nell'ambito della verifica dei fatti riportati;
- dati personali che emergano dall'indagine, comprese eventuali misure disciplinari e accuse penali, azioni penali o condanne, a seconda dei casi;
- dati contenuti in relazioni / report di indagine; e
- *Follow-up* della Segnalazione.

Il mancato utilizzo dei canali di Segnalazione indicati nella presente procedura non comporta alcuna conseguenza: la trasmissione di dati personali è facoltativa. La mancata trasmissione di dati personali può

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

tuttavia ritardare o rendere impossibile alla Società dare seguito alle Segnalazioni, pur non comportando altre conseguenze. Se una persona è oggetto di una Segnalazione, la stessa sarà informata della raccolta dei suoi dati personali secondo le procedure indicate di seguito. Caterpillar e Caterpillar Fluid Systems trattano i dati personali della persona solo in conformità alle leggi vigenti.

Caterpillar si impegna a non trattare i dati personali palesemente non pertinenti ai fini dell'indagine sulle Segnalazioni e, se raccolti accidentalmente, tali dati saranno cancellati senza indebito ritardo. A tal fine, i Segnalanti sono invitati a garantire che qualsiasi informazione comunicata in occasione di una Segnalazione sia direttamente pertinente all'oggetto della Segnalazione stessa.

Articolo 7 – Divulgazione dei dati personali e trasferimenti internazionali

La Società può divulgare i dati personali di cui all'articolo 6 a terzi come segue:

- Affiliate del gruppo Caterpillar, il cui elenco è disponibile sul sito aziendale, se richiesto per l'indagine della Segnalazione, azioni di *follow-up* quali indagini), raccomandazioni o azioni disciplinari;
- Esperti esterni come avvocati, commercialisti e consulenti in relazione alla Segnalazione;
- Autorità preposte all'applicazione della legge, se necessario per ottemperare ai requisiti di legge o se richiesto per un'azione legale (ad esempio, un'accusa di reato o un rinvio a giudizio).

I destinatari dei dati personali di cui sopra possono trovarsi in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (il "SEE") coperti da una decisione di adeguatezza - il che significa che sono stati riconosciuti dalla Commissione Europea come fornitori di un livello adeguato di protezione dei dati - così come in paesi non riconosciuti dalla Commissione Europea come fornitori di un livello "adeguato" di protezione dei dati personali. Laddove necessario, la Società ha, pertanto, introdotto adeguate garanzie per i trasferimenti in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, comprese le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea per il trasferimento di dati personali a paesi terzi. Una copia di queste clausole contrattuali standard può essere ottenuta contattando la Società come indicato all'articolo 8 che segue.

Articolo 8 – Diritti in tema di *privacy*

Ai sensi della normativa applicabile, l'interessato/a, ferme restando le limitazioni previste dall'art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., ha il diritto di: (a) richiedere l'accesso ai propri dati personali; (b) richiedere la rettifica dei propri dati personali; (c) richiedere la cancellazione dei propri dati personali ("diritto all'oblio"); (d) richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali; (e) richiedere la portabilità dei dati, ove applicabile (ad esempio nel caso in cui il trattamento sia basato sul proprio consenso); (f) opporsi al trattamento dei propri dati personali; e (g) ove applicabile, revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come descritto di seguito.

- Ulteriori informazioni sul diritto di accesso: il diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali comprende il diritto di ricevere una copia di tutti o di una parte dei dati personali in possesso di CFS, a condizione che il mantenimento dei dati personali da parte della Società non

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

pregiudichi i diritti e le libertà di altri. In ogni caso, all'interessato non sarà consentito l'accesso ai dati personali di terzi.

- Ulteriori informazioni sul diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di chiedere alla Società di rettificare i dati personali errati che lo riguardano. A seconda delle finalità del trattamento, l'interessato ha anche il diritto di chiedere che i dati personali incompleti siano completati, anche mediante una dichiarazione aggiuntiva.
 - Ulteriori informazioni sul diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"): in determinate circostanze, come definito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, l'interessato ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.
 - Ulteriori informazioni sul diritto alla limitazione del trattamento: in determinate circostanze, come definito dalla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, l'interessato ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali. In tal caso, i dati personali, ad eccezione della conservazione, possono essere trattati solo con il suo consenso, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali o per la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di rilevante interesse pubblico.
 - Ulteriori informazioni sul diritto alla portabilità dei dati: in determinate circostanze, come definito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare quando il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, l'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali da lui forniti alla Società e che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; l'interessato può, inoltre, esercitare il diritto di trasferire tali dati personali a un altro titolare del trattamento o di chiedere a Caterpillar Fluid Systems di trasferire tali dati direttamente a un altro titolare del trattamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile.
- Ulteriori informazioni sul diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali basato esclusivamente sui legittimi interessi della Società per motivi legati alla situazione particolare dell'interessato. Se l'interessato si oppone in queste circostanze, il trattamento dei suoi dati personali verrà interrotto, a meno che non vi sia un motivo imperativo e prevalente per continuarne il trattamento o il trattamento sia necessario per instaurare, esercitare o difendere domande giudiziali.
- Ulteriori informazioni sul diritto di revoca del consenso: se l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei dati personali come descritto nella presente procedura, può revocare tale consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto prima della revoca del consenso.

La Società non farà uso di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

L'interessato/a può esercitare tali diritti contattando info@anchorfluidsystems.com. La Società risponderà a tali richieste in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

Caterpillar QMS Procedura Specifica HR09 – Whistleblowing

Se l'interessato/a ritiene che i propri dati personali siano stati trattati in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, la Società rimanda all'informativa sulla privacy interna rinvenibile sui canali internet e intranet aziendali.

Articolo 9 – Periodi di conservazione

Le Segnalazioni - comprese le registrazioni, le trascrizioni e i verbali - saranno conservate solo per il tempo strettamente necessario e proporzionato all'indagine e alla tutela del Segnalante, dei soggetti della Segnalazione e di eventuali terzi citati nella Segnalazione, tenendo conto del tempo necessario per ulteriori indagini e degli specifici periodi di conservazione previsti dal Decreto Whistleblowing come di seguito descritti.

In particolare, i dati personali relativi a Segnalazioni che fuoriescono dal novero delle materie che possono essere oggetto di Segnalazione saranno distrutti senza ritardi ingiustificati.

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Whistleblowing, le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario all'elaborazione delle Segnalazioni e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, par. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 51 del 2018.

In caso di procedimenti disciplinari o giudiziari avviati a seguito di una Segnalazione, i dati personali relativi alla Segnalazione saranno comunque conservati almeno fino al termine del procedimento o alla scadenza del termine di prescrizione per i ricorsi contro la decisione.

Tabella delle Revisioni

Data emissione	Ed.rev.	Descrizione revisione	Emissione	Approvazione	Data approvazione
24/09/2024	1	Revisione generale	S. Arcese	M. Cattafesta	24/09/2024
12/07/2023	0	Rilascio procedura	S. Arcese	M. Cattafesta	12/07/2023

Uncontrolled Document when Printed - Reference Only

The information contained in this document is the property of Caterpillar Inc. and may not be copied or transmitted to others outside of Caterpillar: Confidential Green Caterpillar Inc. without written consent of the designated document owner.